



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti

Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento

Prot. n. GR/11/40 Roma, li

Ai dipendenti addetti all'Ufficio requisiti autorizzativi e di accreditamento

p.c. Al Direttore della Direzione
 Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi
 Dott. Alessandro Bacci

Al segretario Generale
 Dott. Andrea Tardiola

Oggetto: Circolare sull'accesso civico e disposizioni di servizio in ordine all'accesso alla sede dell'Ufficio requisiti autorizzativi e di accreditamento della Direzione Salute e Politiche sociali

Nel premettere che i procedimenti in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie, disciplinati dalla L.R. 4/2003 e dai regolamenti regionali n. 2/2007 e 13/2007 di attuazione, trattano tematiche talvolta molto complesse anche per gli stessi operatori del settore, con la presente circolare si dettano disposizioni al personale assegnato all'Ufficio requisiti autorizzativi e di accreditamento allo scopo di fornire elementi utili all'aggiornamento professionale, ma anche elementi utili a conformare l'operato amministrativo alle regole generali in materia di trasparenza e a favorire comportamenti che contrastino la corruzione nella sua accezione più ampia.

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 2 del 2017, avente ad oggetto "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*", al punto 8. individua uno degli specifici obblighi in capo all'amministrazione, ovvero quello di erogare un servizio conoscitivo, che consenta in generale la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, ma anche la condivisione con la collettività del patrimonio informativo e, quindi, la garanzia di accesso civico e generalizzato.

Il rapporto che si instaura tra amministrazione ed il richiedente/interessato o con l'utenza, in genere, presuppone la possibilità di stabilire un dialogo cooperativo, che consenta all'amministrazione di comunicare in ogni tempo e, comunque, tempestivamente al fine di:

- chiedere l'identificazione del soggetto che si interfaccia con l'amministrazione, l'esibizione di documenti integrativi;
- rilasciare ricevuta attestanti la presentazione della richiesta di accesso, ovvero richiesta di esibizione di documenti integrativi;
- richiesta di eventuali chiarimenti circa l'oggetto della richiesta o una ridefinizione in caso di irragionevolezza manifesta;
- rapportarsi con strumenti digitali con il singolo richiedente;

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
 tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it

**Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti**

Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento

- indicare i costi di riproduzione in rapporto alle diverse modalità di accesso;
- comunicare al richiedente la decisione motivata relativa alla domanda di accesso, ovvero le ragioni di diniego e i rimedi di riesame o giurisdizionali.

Quanto sopra è frutto di un percorso normativo che ha disciplinato l'accesso prima e la pubblicità di dati, documenti ed informazioni poi, come strumento che concorre alla realizzazione della trasparenza:

- a) la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo ha determinato lo storico passaggio da un regime improntato alla segretezza ad un sistema moderno e innovativo caratterizzato da più incisivi profili democratici e partecipativi funzionali ad incrementare la pubblicità dell'azione amministrativa, individuando il diritto di accesso ai documenti amministrativi quale mezzo per realizzare la trasparenza;
- b) la legge 11 febbraio 2005, n. 15 che, nel modificare l'art. 22, ha individuato gli interessati: *«tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l'accesso»* e circoscritto la funzione a quella di strumento di tutela individuale di situazioni soggettive e non di strumento di controllo sociale dell'operato della pubblica amministrazione;
- c) il Decreto Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. "riforma Brunetta") in attuazione della delega al governo di riformare il lavoro pubblico individuando forme di garanzia di trasparenza dell'organizzazione del lavoro e introducendo strumenti di valutazione del personale e delle strutture, ha scelto la trasparenza quale mezzo per valutare e misurare la *performance* ed i risultati dell'amministrazione, realizzando *«forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità»* (art. 11, comma 1) e facendo mutare l'oggetto della trasparenza: non più e non solo il procedimento, il provvedimento ed i documenti amministrativi, ma anche "informazioni" relative all'organizzazione, alla gestione e all'utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, accessibili attraverso la previsione di obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza, per effetto dei provvedimenti normativi di cui sopra muta le sue finalità: da mezzo per garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive diviene strumento per consentire l'esercizio di un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione pubblica e, quindi, strumento di controllo per l'attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità in piena aderenza alla ratio sottesa alla legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ovvero l'incentivazione di politiche pubbliche di controllo e prevenzione della corruzione che in larga misura passano attraverso forme di pubblicità delle informazioni riguardanti l'attività amministrativa in generale e, più in particolare, in alcuni settori specifici.

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA

tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti

Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento

In attuazione della delega, il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, innovando profondamente la materia, ha espressamente definito la trasparenza *“come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”*, che nel rispetto delle disposizioni in materia di segretezza *“concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”* (art. 1).

In questo modo, il legislatore, ispirandosi (sia pure in minima parte) al modello di pubblicità dell’azione amministrativa tipico degli ordinamenti aventi un vero e proprio Freedom Of Information Act (FOIA)¹, qualifica la trasparenza alla stregua di un indispensabile strumento diretto a garantire la pubblicità delle informazioni che riguardano le PA, nella prospettiva di riconoscere alla trasparenza amministrativa le caratteristiche di un diritto umano fondamentale spettante a chiunque, grazie all’introduzione dell’accesso civico previsto dall’art. 5 D.lgs. 33/2013²: *“la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita”* e risulta correlata all’obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati.

La prima forma di “accesso civico” è disciplinata al comma 1 del citato articolo, istituito antecedentemente alla riforma del 2016 e consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni tenute all’adempimento (c.d. accesso semplice), inteso quale rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dal legislatore.

Al c.d. “accesso civico” si affianca una forma diversa ed autonoma di accesso, ovvero il c.d. “accesso generalizzato” che rappresenta la massima espressione del diritto all’informazione del cittadino e che può trovare limitazioni esclusivamente nelle ipotesi fissate dal legislatore di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5 bis. L’articolo 5 comma 2 del Decreto legislativo n. 33/2013 riconosce

¹ Nel modello FOIA il right to know persegue tre finalità: 1) consentire un controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni, anche al fine di prevenire fenomeni di corruzione (accountability); 2) garantire una partecipazione più consapevole da parte dei cittadini alle decisioni pubbliche (participation); rafforzare la legittimazione delle stesse amministrazioni che devono agire in assoluta trasparenza al servizio della collettività (legitimacy). Il right to know incontra l’unico limite dato dalla necessità del suo contemperamento con gli interessi pubblici (relazioni internazionali, difesa e affari militari, sicurezza e ordine pubblico, politica economica e finanziaria, conduzioni di indagini ed ispezioni, ecc.) e con gli interessi privati (tutela dei dati personali, degli interessi commerciali, dei segreti industriali o di altro tipo).

² Il D. Lgs. 33/2013 ha provveduto a riordinare le disposizioni in tema di obblighi di pubblicazione sparse in molteplici atti normativi e di aver introdotto l’accesso civico come “pungolo” al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it



**Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti**

Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento

infatti a “chiunque” il diritto di accedere ad ulteriori dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il soggetto che può presentare istanza non è soltanto colui che vuole conoscere dell'organizzazione e delle attività della pubblica amministrazione e controllare il perseguimento dei fini istituzionali, ma anche colui che intende partecipare all'attività amministrativa e tutelare i propri diritti, potendo accedere ad ogni documento o dato detenuto dall'amministrazione.

L'istante non deve, pertanto, essere necessariamente titolare di un interesse qualificato come quello previsto per l'accesso agli atti di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, infatti l'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, è stata ampliata, peraltro, la platea dei soggetti corresponsabili per la risposta all'accesso civico: l'istanza infatti può essere presentata all'Ufficio che detiene l'oggetto di accesso o l'Ufficio Relazioni con il pubblico, potendo tuttavia l'amministrazione individuare un ufficio ad hoc per la ricezione delle istanze, nelle quali dovranno essere esplicitamente indicati i documenti, dati e le informazioni di cui si richiede l'accesso. Il limite posto dal legislatore all'art. 5 comma 2 del decreto sulla trasparenza è dato dall'impossibilità che le “informazioni” possano costituire oggetto di accesso civico generalizzato, nella consapevolezza che il rilascio delle suddette, richiederebbe un'attività di rielaborazione da parte dell'amministrazione destinataria dell'istanza non compatibile con il carico di attività e di risorse generalmente a disposizione dell'amministrazione.

Nel disegno del legislatore del 2012 la trasparenza costituisce lo strumento cardine, principale per prevenire fenomeni corruttivi, riducendo il rischio di degenerazioni di rilevanza penale o comunque di corruzione nella sua veste di “*maladministration*” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Allo scopo, quindi, di dare piena attuazione all'accesso civico da un lato e dall'altro evitare atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse, la presente circolare si prefigura di regolamentare l'accesso presso la sede degli Uffici regionali di autorizzazione e di accreditamento della Direzione Salute e Politiche sociali e di orientare il comportamento delle persone esterne portatori di interessi individuali o diffusi (stakeholders) nei rapporti con l'Ufficio, anche in occasione dell'accesso civico.

In considerazione del fatto che sul sito internet della Regione sono pubblicati tutti i nomi dei responsabili del procedimento assegnati all'Ufficio, non vi è alcuna necessità di aggiungere altre informazioni.

Tuttavia la predetta regolamentazione funzionale a garantire la migliore gestione dell'attività amministrativa, senza che questa possa essere interrotta o interferita durante il tempo ordinario occorrente alla prestazione lavorativa in attuazione del buon andamento, sia a prevenire fenomeni

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA

tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it





Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti

Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento

corruttivi anche solo idonei ad influenzare le scelte del singolo funzionario va effettuata in correlazione alla prestazione lavorativa del dipendente pubblico.

Dall'analisi della turnazione scelta dalla maggior parte del personale responsabile dei procedimenti, assegnato all'Ufficio, si coglie il rientro settimanale nei giorni di martedì e giovedì.

Si stabilisce, pertanto, il seguente regolamento:

Art. 1. Per ufficio requisiti autorizzativi e di accreditamento si intendono tutte le stanze ed il corridoio deputati ad ospitare personale assegnato all'Ufficio, ovvero documentazione appartenente a questo.

Art. 2. L'accesso e la permanenza all'interno della sede dell'Ufficio requisiti autorizzativi e di accreditamento sono consentiti esclusivamente durante gli orari di apertura della sede regionale e di ammissione al personale interno all'amministrazione e comunque secondo l'orario osservato e meglio in appresso precisato, dietro accessibilità autorizzata (badge temporaneo) dal singolo funzionario di riferimento e sotto la sua diretta responsabilità che dovrà rendersi riconoscibile ex art. 55 novies D. Lgs. 165/2001.

Art. 3. Il personale di categoria B, C può essere autorizzato a ricevere personale esterno dal funzionario responsabile o dal Dirigente per la sola ricezione di documenti, ovvero per la consegna degli stessi.

Art. 4. In apposito registro sono annotati i nominativi dei visitatori (gli orari di ingresso, uscita e n. badge temporaneo secondo il regolamento del servizio di portineria e vigilanza al piano terra della palazzina B della Giunta regionale).

Art. 5. L'Ufficio osserverà il seguente calendario per la ricezione di visitatori e in generale di richiedenti accesso o interessati, che andranno opportunamente identificati e dovranno munirsi di delega ove non diretti interessati: martedì ore 14:00 - 17:00; giovedì ore 14:00 - 17:00 e venerdì ore 12:00 - 14:00 (il badge potrà essere autorizzato fino a 15 minuti prima dell'orario fissato per l'appuntamento).

Art. 6. Al di fuori degli orari stabiliti l'accesso e la permanenza all'interno degli uffici sono consentiti solo previa espressa autorizzazione del dirigente dell'Ufficio, di Area ovvero del Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali.

Art. 7. L'ingresso è consentito previo appuntamento telefonico fissato direttamente col funzionario responsabile, ovvero fissato dal personale amministrativo delegato dal Dirigente competente, dietro verifica della presenza del funzionario responsabile.

Art. 7. Gli accessi dovranno essere registrati, su apposito registro cartaceo o informatico nel quale è calendarizzato l'elenco degli appuntamenti, da ciascun funzionario di cui risulta responsabile per tenuta e custodia e comunicato al Dirigente su richiesta.

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it



**REGIONE
LAZIO**

**Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti
Ufficio Requisiti Autorizzativi e di Accreditamento**

Art. 8. L'applicazione della presente circolare viene monitorata allo scopo di verificare la fase di sua prima applicazione, con riserva di apportare modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie, anche funzionali a mutare giorni e fasce orarie sopra identificati.

Art. 9. La mancata osservanza della disposizioni di cui agli articoli 1-8 del presente regolamento costituisce elemento di valutazione del comportamento e quindi fonte di responsabilità disciplinare.

La circolare verrà pubblicata anche sul sito web regionale e sul BUR allo scopo di orientare il comportamento dei singoli interessati e degli *stakeholders*.

Il Dirigente d'Ufficio

Dott.ssa Pamela Maddaloni

Il Dirigente dell'Area ad interim

Dott. Donato Cavallo

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Panella

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA

tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it